



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati l'8 giugno 2016,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati Marco MELONI, GRASSI, LATTUCA, PICCIONE, ASCANI, BASSO, BONOMO, BOSSA, CANI, CAROCCI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, FUSILLI, GINATO, GINEFRA, MANZI, MURA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, SCUVERA, TULLO, VERINI e ZOGGIA (2839); FONTANELLI, CUPERLO, ALBINI, ARGENTIN, BENI, CAPODICASA, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, DE MARIA, FABBRI, Gianni FARINA, FASSINA, FOSSATI, Carlo GALLI, GIORGIS, GNECCHI, GREGORI, IACONO, LAFORGIA, LATTUCA, MAZZOLI, MINNUCCI, MIOTTO, MOGNATO, PETRINI, POLLASTRINI, RAGOSTA, ROCCHI, ROMANINI, SCUVERA, STUMPO, TERROSI e TULLO (3004); FORMISANO (3006); Lorenzo GUERINI, ORFINI, STUMPO, DE MARIA, MIGLIORE e GIORGIS (3147); PALESE (3172); Roberta AGOSTINI, ZAMPA, AMODDIO, DI SALVO, LA MARCA, MURER, PAGANI, Valeria VALENTE, FABBRI, GASPARINI, NARDI, POLLASTRINI, SCUVERA e ZOGGIA (3438); ZAMPA (3494); D'ALIA (3610); ROCCELLA, PISO e VACCARO (3663); CENTEMERO (3693); CARLONI, BOSSA, Giorgio PICCOLO e ROSTAN (3694); GIGLI, DELLAI, TABACCI, CARUSO e SBERNA (3708); PARRINI, FANUCCI, Marco DI MAIO, DONATI, ERMINI, VAZIO, FREGOLENT, COPPOLA, DALLAI, GADDA, MORANI, DE MENECH, Giampaolo GALLI, DELL'ARINGA, MORETTO, TINAGLI, FAMIGLIETTI, GIULIETTI, GELLI, BECATTINI, CRIMÌ, TIDEI, COVA, LODOLINI, GARAVINI, IORI, MAGORNO, SCANU, VALIANTE e VENITTELLI (3709); QUARANTA, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA, PIRAS e ZACCAGNINI (3724); MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, CATANIA, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO e VEZZALI (3731); TONINELLI, CECCONI, NUTI, COZZOLINO, DADONE, DIENI e D'AMBROSIO (3732); D'ATTORRE, SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, AIRAUDO, Franco BORDO, DURANTI, Daniele FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, Carlo GALLI, Giancarlo GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON,**

**MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI e ZARATTI (3733); MUCCI e PRODANI (3735); VARGIU, DAMBRUOSO e MATARRESE (3740); Cristian IANNUZZI (3788); MISURACA (3790); PISICCHIO (3811)**

(V. Stampati Camera nn. 2839, 3004, 3006, 3147, 3172, 3438, 3494, 3610, 3663, 3693, 3694, 3708, 3709, 3724, 3731, 3732, 3733, 3735, 3740, 3788, 3790 e 3811)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 giugno 2016*

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e per il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

### Art. 2.

#### *(Norme in materia di partecipazione politica)*

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge. È diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali».

4. Salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

5. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

a) il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

## Art. 3.

*(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico per l'elezione della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.»;

b) all'articolo 16:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel

termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;

c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;

1-*ter*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis*».

#### Art. 4.

##### (Elezioni trasparenti)

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;

c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-*bis*.

2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

#### Art. 5.

*(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature)*

1. Nei rispettivi siti *internet* i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, ove il partito sia iscritto nel registro dei partiti politici, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 11, della presente legge.

2. Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,

sono pubblicati nella medesima sezione del sito *internet* di cui al citato comma 1 le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica al partito, movimento o gruppo politico organizzato quali integrazioni siano necessarie. Il partito, movimento o gruppo politico organizzato deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi quindici giorni. Ove l'inadempimento permanga, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

#### Art. 6.

*(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi)*

1. Nell'apposita sezione del sito *internet*, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico



delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui sia intestatario il partito, movimento o gruppo politico organizzato medesimo. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico organizzato entro il 15 luglio di ogni anno.

2. In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 5 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

4. Gli importi dei fondi raccolti con gli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non sono computati ai fini di quanto disposto dal comma 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:

a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché loro articolazioni politico-organizzative;

b) gruppi parlamentari;

c) membri del Parlamento nazionale;

d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;

f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e), nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera;

g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

6. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 3 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 5, lettera f), del presente articolo, ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale.

7. Le erogazioni di cui al comma 3, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, movimento o gruppo politico organizzato, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 6 e le attestazioni di cui al comma 7, entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione, sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ovvero a questa trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore

di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono depositate o trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

9. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 6 e 7. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10. All'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

«5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza».

11. Nella sezione del sito *internet* di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza» sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 3, anche nella forma di cui al comma 6, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di

cui al comma 7. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le erogazioni sono pubblicate nella sezione del sito *internet* di cui al presente comma fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

12. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione nei siti *internet* dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.

13. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 11, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano pubblicato nei rispettivi siti *internet* erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 8, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla differenza tra l'importo pubblicato nei siti *internet* e quello risultante alla Commissione.

14. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al comma 3, anche nella forma prevista dai commi 6 e 7, e di cui al comma 8 ovvero dichiara somme o valori inferiori al

vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

15. Ai fini di cui all'articolo 5 e di cui ai commi 1, 11, 12 e 13 del presente articolo, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del Regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

16. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

#### Art. 7.

*(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro)*

1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente

articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori.

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di revisione dei bilanci).*

1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse, le parole: «alla Camera medesima» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati» e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.

Art. 9.

*(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e applica

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione»;

d) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione»;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sanzioni applicate» sono inserite le seguenti: «consistenti nella decurtazione delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, primo periodo, le parole: «previste dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Commissione»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo applicate in forma di decurtazione del contributo di cui all'articolo 12 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme spettanti a tale titolo per l'anno in corso. Le restanti sanzioni sono applicate dalla Commissione in via diretta nei confronti di ciascun partito politico interessato».

#### Art. 10.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i partiti già iscritti nel registro dei partiti politici ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, adeguano i propri statuti a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla presente legge.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 9, secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati secondo le norme del proprio Regolamento, sono poste a disposizione della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le dichiarazioni rese, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 12.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.